



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai Magistrati:

dott. Luciano PAGLIARO	- Presidente
dott. Vincenzo LO PRESTI	- Consigliere
dott. Tommaso BRANCATO	- Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 2439/2010

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **56645** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **G Claudio** nato a XXX il 03-03-1968, ed ivi residente in P.le Tenente Anelli Giuseppe n. 39 ed elettivamente domiciliato a Santa Flavia (PA) in Corso Filangeri, n. 3, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Pintacuda che lo rappresenta e difende.

Visto l'atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 novembre 2010, il relatore Consigliere dott. Tommaso Brancato, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Anna Luisa Carra, e l'avvocato Salvatore Pintacuda.

Ritenuto in

FATTO

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXX, in data 11/4/2000, trasmetteva alla locale Procura contabile copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa, nell'ambito del procedimento penale n.4873/98 R.G.N.R., nei confronti di due dipendenti della

Provincia di XXX, oltre che di altri soggetti, per i reati di associazione a delinquere, truffa e corruzione.

Il procedimento penale in questione era stato avviato a seguito della notizia di illeciti commessi nella fase di realizzazione di convenzioni stipulate nell'anno 1998 dall'Amministrazione provinciale di XXX con alcune cooperative sociali per la fornitura di servizi vari, al fine di creare opportunità di lavoro a favore di soggetti svantaggiati.

In modo specifico, la contestazione di responsabilità penale riguardava l'esecuzione di alcuni progetti di lavoro relativi a servizi di pulizia di spiagge e manutenzione di scarpate stradali, affidate dall'Amministrazione alle cooperative sociali denominate "La Provvidenza" e "Madre Teresa di Calcutta", entrambe gestite, nella qualità di presidenti, da soggetti legati da vincolo di parentela.

Secondo quanto previsto nelle rispettive convenzioni, gli stessi presidenti delle cooperative avevano l'onere di predisporre l'elenco dei soci-lavoratori che partecipavano al progetto e che, per una percentuale almeno del 30%, dovevano appartenere alle categorie svantaggiate.

Le cooperative, a loro volta, giornalmente dovevano inviare all'Amministrazione provinciale la comunicazione del numero degli operai presenti sul posto di lavoro con un documento che veniva conservato dalla direzione dei lavori per essere eventualmente confrontato con il verbale di verifica redatto in occasione dei sopralluoghi.

Le presenze dei soci-lavoratori dovevano essere annotate anche su un registro tenuto dal capo squadra della cooperativa, sul quale venivano apposte giornalmente le firme degli stessi.

Le convenzioni prevedevano l'entità del corrispettivo da liquidarsi mensilmente alla cooperativa, a seguito di determinazione del direttore dei lavori e dietro presentazione di regolare fattura e attestazione dello stato di avanzamento lavori.

Per la verifica dell'esatto adempimento della convenzione, l'Amministrazione aveva nominato un proprio dipendente con l'incarico di direttore dei lavori e con il compito di accertare, avvalendosi eventualmente di collaboratori, il regolare andamento delle opere, anche mediante sopralluogo.

La procedura adottata prevedeva, in un primo tempo, la liquidazione dei corrispettivi, compresa la parte relativa alle retribuzioni dei lavoratori, direttamente alle cooperative e, in seguito, tale prassi era stata sostituita con il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione ai singoli soci-lavoratori.

In particolare, dalla comunicazione della Procura della Repubblica era emerso che gli imputati, mediante false attestazioni delle presenze sui luoghi di lavoro di alcuni soci-lavoratori appartenenti alle cooperative sopra menzionate, avrebbero conseguito un ingiusto profitto per aver illecitamente percepito, in danno dell'Amministrazione provinciale di XXX, somme di denaro liquidate dall'Ente pubblico per retribuire prestazioni effettivamente non rese per l'assenza dei lavoratori.

Nella richiesta di rinvio a giudizio, in modo specifico, la contestazione di responsabilità penale era formulata nei confronti di Ammirata Armando e G Claudio, entrambi dipendenti dell'Amministrazione provinciale in servizio presso l'Assessorato territorio e ambiente, per aver il primo, nella qualità di direttore dei lavori, e il secondo, di collaboratore, omesso di compiere i dovuti controlli sulle attività svolte dalle cooperative sociali e sui luoghi di lavoro delle stesse, nonché per aver contribuito a predisporre la documentazione relativa alle false attestazioni di presenza in cambio di somme di denaro.

Il processo penale per i predetti fatti, nel quale la Provincia di XXX si costituiva parte civile, era deciso in primo grado con sentenza del Tribunale di XXX n.2415/06, depositata in data 22/3/2007, di condanna del G Claudio per i reati di associazione per delinquere, truffa in danno della Provincia di XXX e di corruzione, e di assoluzione, per non aver commesso i

fatti, nei confronti dell'altro dipendente Ammirata Armando.

La Corte d'appello di XXX, con sentenza n.2215/2009, in riforma della decisione impugnata, assolveva il G dall'imputazione di corruzione per non aver commesso il fatto, dichiarando, per il resto, l'estinzione del giudizio per prescrizione dei reati contestati.

Sulla base dei fatti emersi nel procedimento penale, la Procura regionale, con atto depositato il 23/2/2010, citava in giudizio l'odierno convenuto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno complessivo di €59.230,75, corrispondente al presunto importo liquidato per prestazioni lavorative non rese effettivamente.

Ad avviso del P.M., infatti, dagli atti del procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni di alcuni soci, sarebbe emerso che gli stessi lavoratori avrebbero subito decurtazioni di stipendio per opera dei responsabili delle cooperative, in occasione della riscossione delle somme presso gli uffici della Provincia.

Inoltre, gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria avrebbero evidenziato che gli operai prestavano la loro opera in modo alternato, annotando nei tabulati delle presenze, trasmessi alla Provincia, un numero di lavoratori maggiore rispetto a quello reale.

In tal modo, i responsabili delle cooperative, mediante questi raggiri, avrebbero tratto in inganno l'Amministrazione, la quale liquidava l'intera retribuzione anche per le assenze dei lavoratori.

In questa vicenda, l'odierno convenuto avrebbe omesso dolosamente i dovuti controlli e avrebbe attestato falsamente le presenze dei lavoratori, causando con la propria illecita condotta il danno erariale contestato in misura pari al calcolo dei corrispettivi indebitamente liquidati per prestazioni lavorative non rese.

L'odierno convenuto, con atto depositato il 5/11/2010, si costituiva con il patrocinio dell'avv. Salvatore Pintacuda, eccependo, preliminarmente, la prescrizione.

Nel merito, deduceva l'assenza di elementi per affermare la responsabilità amministrativa

del G, atteso che i compiti di verifica e vigilanza sui lavori effettuati dalle cooperative, secondo quanto previsto nelle rispettive convenzioni, doveva essere svolto da altri soggetti.

In subordine, il convenuto sosteneva l'insussistenza del rapporto diretto di causalità tra la condotta contestata e il danno erariale.

Nel corso della pubblica udienza, il P.M. insisteva sulla richiesta di condanna, mentre la difesa del convenuto reiterava le argomentazioni già prospettate con l'atto di costituzione.

DIRITTO

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa formulata con la comparsa di costituzione depositata in data 5/11/2010 dalla difesa del convenuto.

Infatti, l'Amministrazione provinciale si è ritualmente costituita parte civile nel procedimento penale a carico del G.

A tal proposito, deve ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione dell'azione risarcitoria qualsiasi atto che consista nella sicura e chiara affermazione di una pretesa creditoria nei confronti del soggetto che ha procurato un danno.

Per giurisprudenza consolidata è da ritenere inconfutabile che la costituzione di parte civile nel processo penale, da parte dell'Amministrazione danneggiata, è atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art.2.943 c.c., anche nel giudizio di responsabilità avviato dalla Procura contabile per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.

In conseguenza, nessuna prescrizione è maturata riguardo ai danni contestati dal P.M..

Nel merito, la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto va affermata sulla base di quanto emerge dagli atti processuali.

Le intercettazioni ambientali e telefoniche, operate nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, hanno accertato le concrete modalità con le quali venivano illecitamente

liquidate, da parte dell'Amministrazione provinciale, somme a titolo di corrispettivi per prestazioni lavorative effettivamente non rese dai soci delle cooperative incaricate dei servizi di pulizia di spiagge e manutenzione delle scarpate stradali, nonché il ruolo prestato dal G, la cui collaborazione, da quanto emerso, può ritenersi fattiva e determinante per la realizzazione dell'evento dannoso.

In presenza di sentenza penale che dichiara l'assoluzione dell'odierno convenuto per il reato di corruzione e la prescrizione, in particolare, del reato contestato di truffa in danni della Provincia di XXX, le stesse risultanze di fatto acquisite nel corso del procedimento penale o quelle accertate nella fase delle indagini devono necessariamente essere prese in considerazione quali elementi di prova, rimessi all'autonoma e piena valutazione di questo Giudice.

A tal proposito, tutti i fatti emersi a conclusione degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e in occasione del dibattimento penale, evidenziano la sussistenza della responsabilità del G per gli addebiti formulati dalla Procura regionale.

In ogni caso, appaiono decisive, ai fini dell'addebito della responsabilità in questione, le ammissioni dei fatti contestati effettuate dal convenuto nel corso dell'interrogatorio del 27/7/1999.

L'attendibilità della confessione, peraltro, trova rispondenza con i restanti elementi di prova, a nulla rilevando quanto sostenuto dalla difesa dell'interessato, circa il presunto stato emotivo, causato dai continui soprusi e percosse subite dal G durante lo stato di carcerazione da parte di altri detenuti, che avrebbe indotto il medesimo a fare ammissioni non veritiere, atteso che tali circostanze, oltre che in contrasto con i fatti accertati, non appaiono provate, né sono state debitamente evidenziate in occasione del procedimento penale.

Anche per la parte riguardante la quantificazione del danno erariale, si osserva che le

numerose dichiarazioni rese nella fase del dibattimento penale dai testi, soci lavoratori delle cooperative, riguardo alle modalità operative con le quali venivano attestate falsamente le prestazioni lavorative in misura superiore rispetto a quelle realmente effettuate, possono considerarsi validi elementi che dimostrano la sussistenza della truffa in danno all'Amministrazione provinciale per gli importi determinati con l'atto di citazione in giudizio, nonché il coinvolgimento certo dello stesso G nella realizzazione degli illeciti addebitati.

In questa sede, va condiviso il giudizio, formulato dal Tribunale di XXX con la sentenza n.2415/05, di piena attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi lavoratori, per la verosimiglianza, precisione e completezza della narrazione dei fatti.

In conclusione, la copiosa documentazione prodotta e i restanti elementi acquisiti confermano integralmente la sussistenza della responsabilità del G per l'intero danno di €59.230,75 contestato dalla Procura.

Peraltro, l'assoluzione del convenuto dall'imputazione di corruzione deve ritenersi irrilevante ai fini dell'odierna contestazione di responsabilità amministrativa, atteso che, a prescindere dall'insufficienza di prova, affermata dalla Corte di appello di XXX, dell'effettiva commissione di questo reato da parte del G, per il resto dei fatti illeciti imputati all'odierno convenuto non residuano margini di dubbio circa il contributo offerto dall'odierno convenuto, la cui condotta appare determinante per la realizzazione della truffa ai danni dell'Amministrazione provinciale e per la conseguente indebita liquidazione di corrispettivi a fronte di prestazioni lavorative non rese.

In questo senso, si ritiene irrilevante quanto asserito dalla difesa del G a proposito dell'insussistenza del nesso causale tra il comportamento dello stesso e il danno erariale, nonché in ordine alla presunta assenza di obblighi di controllo e vigilanza da parte del medesimo delle presenze dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere di pulizia

e manutenzione affidate alle cooperative, in quanto le argomentazioni prospettate contrastano con il complesso quadro probatorio evidenziato nella sede del procedimento penale.

In conclusione, va affermata la responsabilità del G per i fatti contestati e lo stesso va condannato al risarcimento del danno di €59.230,75, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando: condanna G Claudio al pagamento, in favore della Provincia di XXX, della somma di €59.230,75(cinquantanovemiladuecentotrenta,75), oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dalle date delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi dei lavori (1998 e1999) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Dispone che sull'onere risarcitorio posto a suo carico, rivalutato, il convenuto dovrà versare gli interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito di questa sentenza e sino all'integrale soddisfo del credito erariale.

Condanna, infine, il medesimo al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio, liquidate €uro 181,22.

Così deciso in XXX, nella camera di consiglio del 5 novembre 2010.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Tommaso Brancato

F.to Luciano Pagliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

XXX, 17 novembre 2010

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele